

lato in ordine
in data 31.05.2021

N. 1/2016 R.G. Assise
N. 938/2010 P.M.

Vincenza De Pace
(Assistente Giudiziario)

LA CORTE DI ASSISE DI TARANTO

composta da:

dott.ssa Stefania D'Errico
dott.ssa Fulvia Misserini
sig.ra Maria Tagliente
sig.ra Patrizia Crescenzo
sig.ra Barbara Pappalepore
sig.ra Anna Caterina Gennari
sig.ra Grazia Viapiano
sig. Angelo Semidai

Presidente
Giudice togato
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.
Giudice popolare o.

riunita in camera di consiglio per decidere sulle istanze, pervenute in Cancelleria in data 15.1.2021 dal dott. Mario Tagarelli che riproponeva istanza già avanzata dal custode giudiziario e dai suoi coadiutori (dott.ri Morelli e Notaristefano) in data 22.10.2019 presso l'Ufficio GIP in sede (istanze poi trasmesse a questa Corte a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 5.10.2020 con cui veniva risolto il conflitto di competenza sollevato per la gestione del sequestro), con le quali veniva richiesta la liquidazione delle somme spettanti a titolo di onorario per l'attività svolta quale custode e amministratore giudiziario nell'ambito del procedimento di sequestro preventivo disposto dal GIP in sede con decreto in data 22.5.2013, sino alla data del 9.1.2014, momento in cui operava il dissequestro;

esaminate le predette istanze unitamente alle note specifiche allegate alle stesse;

rilevato che per la liquidazione dei compensi spettanti a un ausiliario del giudice deve essere utilizzata la tariffa vigente al momento della liquidazione e non del conferimento dell'incarico, consentendo, secondo parametri aggiornati di valutare e retribuire la attività svolta (cfr. Cass. sez. un., 26/07/2019, n.20400);

ritenuto pertanto che nel caso trattandosi della gestione di un'azienda possa trovare applicazione la disciplina in tema di compensi dettata dal DPR 177/2015 in materia di amministrazioni giudiziarie così come disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e dall'art. 104 bis disp. att. c.p.p. nella parte in cui stabilisce che avendo il *sequestro preventivo per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione* viene nominato, appunto, un amministratore giudiziario;

ritenuto che la liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario dei beni deve essere calcolata - in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 - per scaglioni progressivi, sicché la sua misura corrisponde alla sommatoria dei valori percentuali calcolati su ciascuno scaglione (così Cass. 16.2.2021, n. 9997);

ritenuto che si possa condividere il valore afferente al compendio aziendale stimato dal custode giudiziario e emergente dalla sommatoria dei valori esposti nel bilancio sociale al 31.12.2011 (di cui alla tabella 2 della pagina 31 della istanza di liquidazione) pari a 2.000.000.000 di euro (stima per difetto);

rilevato che pertanto in base alla tabella indicata all'art. art. 3 i compensi degli amministratori giudiziari sono liquidati sulla base dei seguenti criteri:

a) per i beni costituiti in azienda, quando sono oggetto di diretta gestione da parte dell'amministratore giudiziario, i compensi devono consistere in una percentuale, calcolata sul valore del complesso aziendale, non superiore alle seguenti misure:

- 1) dal 12% al 14%; quando il valore non superi 16.227,08 euro;
- 2) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti 16.227,08 euro fino a 24.340,62 euro;
- 3) dal 8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti 24.340,62 euro fino a 40.567,68 euro;
- 4) dal 7% all'8% sulle somme eccedenti 40.567,68 euro fino a 81.135,38 euro;
- 5) dal 5,50% al 6,50% sulle somme eccedenti 81.135,38 euro fino a 405.676,89 euro;
- 6) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti 405.676,89 euro fino a 811.353,79 euro;
- 7) dallo 0,90% all'1,80% sulle somme eccedenti 811.353,79 euro fino a 2.434.061,37 euro;
- 8) dallo 0,45% allo 0,90% sulle somme che superano 2.434.061,37 euro;

[Handwritten signature]

[...]

2. Per determinare il valore di cui al comma 1, si considera:

- a) l'importo realizzato, per i beni liquidati;
- b) il valore stimato dal perito ovvero, in mancanza, dall'amministratore giudiziario, per i beni che non hanno costituito oggetto di liquidazione;
- c) ogni altra somma ricavata.

ritenuto che nel caso in base all'indicato valore del compendio aziendale, i compensi possono liquidarsi ponendo come percentuale quella minima, in complessivi euro 818.000.000 (240.000.000 + 200.000.000 + 170.000.000 + 140.000.000 + 110.000.000 + 80.000.000 + 18.000.000);

ritenuto che nel caso si tratti di un incarico collegiale e che, quindi, vada applicata la regola di cui al comma 5 del citato DPR secondo cui *Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di amministratori il compenso globale è determinato aumentando, in misura non superiore al 70 per cento, quello spettante al singolo amministratore a norma degli articoli 3 e 4;*

rilevato che l'importo debba essere ridotto in ragione del tempo per cui si è protratto l'incarico pari ad un anno circa, con la conseguenza che della somma complessivamente calcolata si stima equo liquidare, allo stato, il 10%;

ritenuto che debbano essere rimborsate le spese documentate;


P.Q.M.

liquida in favore del dott. Mario Tagarelli (e dei suoi coadiutori) amministratore giudiziario dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, a titolo di compenso e spese nel periodo 22.5.2013-9.1.2014, la somma di euro 139.000.000,00, oltre I.V.A. se dovuta, nonché la somma di euro 6.126,24 a titolo di rimborso spese.


Provvedimento letto in udienza.

Taranto, li 31.05.2021.

Il Presidente



I Giudici



Salvo Deppa
Gennaro D. Colonna
Giovanni Trippa